



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 23/03/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. – MODIFICA DELL'ART. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 360/1998 istitutivo dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006, *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale [...] con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 [...]. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 1, comma 3-bis, del citato D.Lgs. 360/1998 che stabilisce che *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;
- l'art. 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo secondo cui: *“L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta [...] al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa [...]. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.”*;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, secondo cui: *“[...] Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo*

complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

RICORDATO che con Deliberazione del C.C. n. 25 del 23.07.2015 è stato approvato il Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 22.12.2018;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 2, della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, riducendo da cinque a quattro gli scaglioni di reddito per l'applicazione dell'IRPEF;
- l'art. 1, comma 7, della medesima legge ha previsto che, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni modificano, per l'anno 2022, gli scaglioni e le aliquote dall'Addizionale comunale sull'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024;

VISTA la proposta di modifica dell'art. 2 del suddetto Regolamento, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che la suddetta modificazione determina un aumento del gettito annuo stimato in € 132.765;

VISTI:

- l'art. 1 del D.M. 31 maggio 2002 secondo cui “[...] la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito internet denominato *www.finanze.it* a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze”;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, il quale prevede che “a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce [...]”;
- l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico *www.finanze.gov.it*.”;

VISTI inoltre:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 in forza del quale i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni

dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, secondo cui: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...]”*;
- l'art. 1, comma 3, del D.M. 20 luglio 2021 (“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”) secondo cui il decreto medesimo non si applica alle delibere relative all'Addizionale comunale sull'IRPEF;

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 4 della Legge 131/2003;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe comunali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CONDIVISA la proposta presentata dall'organo di governo dell'Ente;

VISTI:

- la Relazione tecnica, allegato “B”;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012.

—